

IVA

Cessioni non intracomunitarie

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

L'art. [41 D.L. 331/1993](#) disciplina le **cessioni intracomunitarie** e prevede, quale regola generale, il soddisfacimento di alcune **condizioni** al fine di poter beneficiare del regime di **non imponibilità**.

In particolare, è necessario che la cessione avvenga tra due **soggetta iva**, sia a **titolo oneroso**, sia presente l'acquisizione o il trasferimento di un **diritto di proprietà** o di altro diritto reale sui beni, ci sia il **passaggio della merce** da un paese comunitario ad un altro.

Le cessioni di beni per le quali manca uno soltanto dei **presupposti** sopra riportati seguono l'imposizione interna prevista dal D.P.R. n. 633/1972.

Sono tuttavia presenti alcune **eccezioni**.

Il comma 2 lett. c), ad esempio, assimila alle cessioni intracomunitarie **l'invio** di beni nel territorio di **altro Stato membro**, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo dal territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un **titolo diverso** da quelli indicati nel **successivo comma 3** (che esamineremo a breve) di beni ivi esistenti. Si tratta, in sostanza, del **trasferimento di merce** in un altro Paese UE in un **deposito** a disposizione del soggetto iva italiano.

Lo scopo è quello di poter effettuare una cessione a terzi in **tempi più rapidi** al fine di poter soddisfare le esigenze di mercato.

La fattispecie evidenziata rappresenta una chiara eccezione alla regola generale in quanto in questo caso **difetta** il **requisito** dell'**onerosità** e del **trasferimento di proprietà** del bene a un soggetto terzo. Nonostante ciò la norma assimila il trasferimento ad una cessione intracomunitaria e il soggetto passivo iva italiano dovrà nominare un **rappresentante fiscale** o un'**identificazione diretta** nell'altro Stato UE per poter porre in essere – in tale paese – l'acquisto intracomunitario.

Il successivo comma 3 prevede **l'eccezione all'eccezione**.

Infatti, **non** si configura la **cessione intracomunitaria** in alcuni casi di **passaggio** al proprio **deposito** (ossia la disposizione di cui al comma 2, lettera c) sopra esaminata).

La prima ipotesi è quella dei beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o di operazioni di **perfezionamento** o di **manipolazioni** usuali indicate nell'articolo [38 comma 5 lettera a\) del D.L. 331/1993](#).

Si tratta dei beni che vengono inviati in un altro Paese comunitario per subire una **lavorazione** al termine della quale **tornano** in **Italia** allo stesso operatore che li aveva inviati in lavorazione.

Il soggetto iva italiano riceverà in questi casi una **fattura** che, rientrando nella regola generale dell'art. **7 ter** del D.P.R. Iva, sarà soggetta **all'inversione contabile** in Italia con il metodo dell'integrazione della fattura.

L'impresa italiana che invia i beni deve rilevare la loro uscita ai soli **fini statistici** nei modelli **Intrastat** (se li presenta con cadenza mensile) e deve annotare la loro movimentazione in un apposito **registro** previsto dall'articolo [50, comma 5 D.L. 331/1993](#) ossia il registro di carico e scarico delle **lavorazioni**.

La norma prevede, infatti, che i movimenti relativi ai **beni spediti** in altro Stato della **Comunità economica** europea o da questo provenienti in base ad uno dei **titoli non traslativi** di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972.

È di tutta evidenza che se i beni al **termine** della **lavorazione non rientrano** in **Italia** allo stesso operatore che li aveva inviati ma risultano oggetto di una **successiva cessione**, con spedizione degli stessi ad un terzo cessionario, l'operatore italiano dovrà acquisire una **partita IVA** in quello Stato (come identificazione diretta o rappresentante fiscale) per adempiere agli obblighi di acquisto intracomunitario del bene e di vendita dei prodotti ottenuti dalla lavorazione.

La seconda casistica di **esclusione** dall'alveo delle **cessioni intracomunitarie** è rappresentata dai beni che sono **temporaneamente utilizzati** per eseguire delle **prestazioni**.

È il caso delle **attrezzature** che, ad esempio, **l'artigiano** reca con sé per eseguire le prestazioni. Questi beni non vanno rilevati nei modelli Intrastat, neppure ai fini statistici, ma devono essere movimentati nel registro di cui al citato articolo 50 comma 5.

Infine, non costituiscono **cessioni intracomunitarie** il trasporto di beni in un altro stato UE nell'ipotesi in cui se fossero ivi importati, beneficerebbero della **ammissione temporanea** in totale esenzione dai dazi doganali.

È l'ipotesi, ad esempio, dei beni trasferiti in un altro stato UE in occasione di **mostre, fiere o manifestazioni**. I modelli Intrastat devono essere compilati agli effetti fiscali e statistici esclusivamente nell'ipotesi di **cessione** dei beni all'estero facendo riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura emessa.

